

proposta di legge n. 87

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi

presentata in data 12 ottobre 2016

TUTELA DEI LITORALI MARINI, DEI VARCHI COSTIERI
E SALVAGUARDIA DEI LORO AMBITI DI PERCEZIONE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si fonda su un'esigenza che ormai non è più procrastinabile. Dobbiamo conservare lo straordinario patrimonio della nostra regione; occorrono quindi provvedimenti urgenti per preservare le coste e i nostri straordinari paesaggi, che sarebbero propedeutici sia ad uno sviluppo qualitativo del turismo, sia al mantenimento di un ambiente ecosostenibile.

La situazione è molto preoccupante, se si considera che l'urbanizzazione ed il consumo del territorio nella nostra regione ha interessato prevalentemente la costa e le aree a ridosso della fascia costiera dove ha raggiunto punte del 1.000% con conseguenze negative su ambiente e paesaggio marchigiano, oltre al fatto che negli ultimi 50 anni, a fronte di un aumento della popolazione residente del 15%, la superficie edificata è praticamente triplicata.

La conferma di quanto sia enorme il problema, ci viene data dai risultati di studi riguardanti il consumo del suolo e la tutela delle nostre coste:

1. Regione Marche (Ambiente e consumo del suolo nelle Marche pubblicati il primo nel 2009 e il secondo nel 2012);
2. Legambiente (Storie di erosione delle costiere Italiane del 2015- Spiagge indifese 2015 - Salviamo le costiere Italiane 2015-Rapporto Ambiente Italia 2016);
3. Ispra Consumo di suolo, dinamiche territoriali, servizi eco sistemici 2016).

Difatti i dati sulle Marche fanno emergere una situazione veramente devastante.

Dei suoi 180 km di lunghezza delle coste, ben 120 km sono ormai urbanizzati e spariti per sempre sotto colate di cemento; altri 40 km sono in forte erosione.

Il suolo consumato entro 300 mt dalla linea di costa fa salire sul podio la regione Marche, che con il suo 45,6% è secondo solo alla Liguria (47,8%). Tra i 300 e i 1000 mt il consumo del suolo è arrivato al 30%.

Purtroppo dobbiamo constatare che le uniche aree preservate da questo flagello, sono le aree protette della Riserva naturale Sentina, del Parco regionale del Conero, e del Parco regionale Monte San Bartolo.

Da questa ecatombe appare evidente che fino ad oggi, né la legge Galasso, ormai antiquata, né le successive norme ambientali e il PPAR regionale, sono riusciti a preservare le nostre coste dalla cementificazione, principalmente di complessi turistici, case abitative, porti e infrastrutture.

Mentre l'ecosistema costiero caratterizzato dalle dune è praticamente scomparso, per far

posto ad ombrelloni e alle strutture ricettive e ricreative.

Allo stato attuale e per il prossimo futuro, sembra che neanche la grave crisi economica riesca a frenare questa tendenza, anzi in molti casi sembra favorire dinamiche pericolose derivanti dalla necessità di creare occupazione progettando grandi opere pubbliche, o nel caso dei comuni dal bisogno di fare cassa con gli oneri di urbanizzazione.

Le finalità della presente legge sono la tutela dei litorali marini e dei varchi costieri così come definiti e delimitati dal Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR).

È prevista l'istituzione di un vincolo di inedificabilità, vincolo non assoluto, ma che in molte situazioni si realizza disincentivando le nuove costruzioni, limitando e razionalizzando i processi di urbanizzazione dello spazio litoraneo e quelli tendenziali di risalita verso l'interno.

Queste finalità risultano in linea anche con il Piano di inquadramento territoriale (i versanti collinari vanno salvaguardati per il loro valore intrinseco), e con lo stesso PIT (Piano di inquadramento territoriale) che ribadisce il ruolo dei versanti collinari al mantenimento degli equilibri ambientali ed ecologici del sistema costiero.

Questa proposta vuole favorire una politica di governo del territorio e di valorizzazione del paesaggio impedendo la cementificazione di nuovi spazi e favorendo invece la costruzione e lo sfruttamento più razionale del già costruito.

Infatti fino ad oggi la logica legata agli oneri di urbanizzazione ha spinto i Comuni a cementificare.

Per invertire questa tendenza, fatte salve le previsioni dei piani regolatori già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, viene previsto il versamento di un contributo al Comune pari al triplo degli oneri di urbanizzazione nel caso si costruisca consumando nuovo territorio.

I contributi versati andranno a costituire un fondo, a destinazione vincolata, che dovrà essere utilizzato proprio per riqualificare il paesaggio e valorizzare quegli scorci panoramici rappresentati da varchi costieri, che sono una cartolina visiva unica sia per i marchigiani che per chi viene in vacanza nella nostra regione come turista.

L'articolo 1 indica le finalità della presente legge e definisce i varchi costieri.

L'articolo 2 istituisce il vincolo di inedificabilità per una fascia di 500 metri, nel caso della fascia litoranea è di 1000 metri a partire dalla linea di battigia nel caso dei varchi costieri.

L'articolo 3 definisce i litorali marini e i varchi costieri come opere di interesse regionale, al solo fine di tutela e per la priorità nell'adozione delle

misure di intervento concrete per il ripristino della loro naturalità.

L'articolo 4 individua le modalità per l'individuazione dei nuovi ambiti di tutela e definisce le procedure.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di adeguamento dei Piani regolatori comunali alle disposizioni della presente legge.

L'articolo 6 istituisce il contributo per il consumo del suolo e attribuisce ai comuni la facoltà di presentare piani di intervento per il recupero e la valorizzazione dei varchi marini ricadenti nei loro territori. I piani di intervento una volta approvati dalla Giunta regionale acquisiscono priorità di finanziamento con contributi pubblici.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di salvaguardare il paesaggio costiero marchigiano e la sua fruizione panoramica, anche ad integrazione del PPAR regionale, la Regione regola la edificabilità per una fascia di territorio di 500 metri di profondità dalla linea di battigia estesa a 1.000 metri per i versanti di affaccio sulla costa.

2. La tutela riguarda i varchi costieri così come definiti dal Piano paesaggistico ambientale regionale ed i relativi ambiti di percezione. Sono da intendersi come varchi costieri anche quelli altrimenti definiti dai Piani di coordinamento territoriali provinciali come “varchi marini”.

Art. 2
(Inedificabilità)

1. Nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono vietati gli insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva. Lo stesso divieto si applica anche ai territori classificati come zone “E” ed “F” dai Piani regolatori comunali, compresi in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia, in corrispondenza dei varchi costieri.

2. I vincoli indicati al comma 1 valgono anche per le aree non edificate previste dal Piano regionale di difesa della costa e dal Piano di gestione integrata di difesa della costa.

3. Nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità viene applicato quanto previsto dall'articolo 60 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico ambientale regionale vigente e PRG adeguato ad esclusione della lettera 1c) per la quale la percentuale di superficie utile per gli ampliamenti viene ridotta dal 50 per cento al 20 per cento.

4. Le presenti disposizioni non si applicano a quanto previsto dai piani regolatori comunali adottati alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. L'esenzione è applicabile fino alla scadenza dei termini di approvazione del PRG, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

6. In caso di non approvazione del PRG, le esenzioni decadono alla scadenza dei termini prescritti (tra adozione e approvazione) della l.r. 34/1992.

Art. 3
(Definizione di Opera di interesse regionale
al fine della tutela per le generazioni future)

1. Al fine della tutela per le generazioni future le aree indicate all'articolo 1 si configurano come

opere di interesse regionale prioritario per la esclusiva salvaguardia paesaggistica e la pertinente riqualificazione ambientale.

Art. 4

(Definizione degli ambiti di tutela)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il documento di definizione e perimetrazione degli ambiti di tutela.

2. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso all'Assemblea legislativa per l'approvazione entro ulteriori sessanta giorni.

3. Con l'approvazione definitiva dell'atto di cui al comma 2, la Regione adegua contestualmente le previsioni del Piano paesaggistico ambientale regionale vigente e provvede a dare direttive in merito a quello di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 5

(Adeguamento dei PRG)

1. Entro due anni dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, i Comuni adeguano i propri Piani regolatori con apposita variante generale.

2. Decorsi detti termini ed in assenza di detto adeguamento del PRG, prevalgono comunque le norme stabilite da questa legge.

Art. 6

(Contributo per il consumo di suolo e realizzazione piani d'intervento)

1. Nelle aree sottoposte a vincolo di in edificabilità, ubicate in comuni dove le previsioni del PRG vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge consentono l'edificazione di nuove costruzioni o ampliamenti, il consumo del suolo è gravato da un contributo da versare al Comune, ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)) e riferito ai soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, corrisposto nella misura del triplo di quelli dovuti da norma. Tale contributo verrà obbligatoriamente accantonato nel proprio bilancio per gli interventi di cui al comma 2.

2. I Comuni, anche associati tra loro, allo scopo di salvaguardare, riqualificare, valorizzare e mettere in sicurezza le aree vincolate di questa legge, presentano alla Regione un piano d'intervento da finanziare coi proventi di cui ai maggiori

oneri incassati ai sensi del precedente comma 1 ed in parte, qualora necessario, seconda la disponibilità del bilancio regionale.

3. L'approvazione da parte della Regione di detto piano, conferisce allo stesso dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini espropriativi e priorità rispetto a tutti i programmi comunali già approvati.

4. Qualora i fondi comunali o regionali non siano sufficienti per dare completa esecuzione a detti piani, gli stessi potranno essere a stralcio, così come approvati dalla stessa Regione di concerto con i comuni interessati, autorizzando anche il finanziamento con ulteriori fondi pubblici.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.